

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. SKORUPSKY LUKASZ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/EMPOLI DEL 6.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 dell'8.11.2016)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Skorupsky Lukasz e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. UNIONE SANREMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/UNIONE SANREMO DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 6.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Unione Sanremo di Sanremo (Imperia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. NOFRI ONOFRI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ/TERAMO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 5.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Nofri Onofri Federico riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S. AGROPOLI 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/AGROPOLI 1921 DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S. Agropoli 1921 di Agropoli (Salerno) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C.D. ALTOVICENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARONARO PAOLO SEGUITO GARA ECLISSE CARENPIEVIGINA /ALTOVICENTINO DELL'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla F.C.D. Altovicentino S.R.L. di Valdagno (Vicenza) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio